D.G.P. 88-5270 del 10 febbraio 2009

OGGETTO: DIVIETO DI PESCA AL TEMOLO NELLA PROVINCIA DI TORINO PER LE STAGIONI PISCATORIE 2009/2010/2011

A relazione dell'Assessore Bisacca

Vista la L.R. 37/2006 art 3 che consente alle province, qualora sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, di vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni;

Vista la DGR 50-2586 del 10/04/2006 che vietava l'esercizio della pesca al temolo (*Thymallus thymallus*) nelle acque delle Province di Torino e Cuneo per un triennio;

Vista la DGP 1421-1359785/2007 del 04/12/2007 che vietava l'esercizio della pesca al temolo nelle acque soggette a DDEP della Provincia di Torino;

Sentito il comitato consultivo pesca provinciale che nella seduta del 03/12/2008 ha espresso parere favorevole alla chiusura del temolo;

Considerato che in provincia di Torino il temolo costituisce una delle specie ittiche autoctone di maggior pregio e che negli ultimi 15-20 anni la popolazione ha subito una decisiva contrazione numerica causata da eccezionali eventi alluvionali, grandi prelievi idrici, interventi di disalveo, sbarramenti e incremento della presenza di uccelli ittiofagi.

Verificato attraverso campionamenti ittici finalizzati a monitorare lo stato delle popolazioni che, benché il trend sia negativo, la specie pare in lento ma progressivo aumento, verosimilmente in virtù della tutela accordata alla specie nell'ultimo triennio.

Presupposto che la tutela degli habitat, unita alla tutela dei singoli esemplari residui potrebbe portare nei prossimi anni ad un miglioramento e ad un ritorno della specie nei corsi d'acqua provinciali.

Considerato che, nelle nostre acque, la maturità sessuale del temolo e quindi la sua possibilità di riprodursi autonomamente necessitano di non meno di un triennio.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art 134 IV comma del citato TU e ritenuta l'urgenza:

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale,
DELIBERA

1) Di vietare, per il triennio 2009/2011, la pesca al temolo su tutte le acque scorrenti in Provincia di Torino

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.